

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 9 aprile 2024, n. 17**

**“Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di valorizzazione del territorio, del paesaggio e dei beni naturalistici e ambientali, disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive, nonché di collegamento tra località diverse di uno o più comuni.

2. La presente legge non si applica agli impianti in servizio privato.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) impianto funiviario per il trasporto di persone: l'impianto che utilizza una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti;
- b) servizio pubblico per il trasporto di persone: il servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico, con orario prestabilito comunicato dall' esercente all' ente concedente e con l' emissione di un titolo di viaggio, ove previsto;
- c) servizio privato: il trasporto di persone e cose al di fuori del servizio pubblico da svolgersi secondo opportune disposizioni emanate dal proprietario o gestore atte a garantire la sicurezza dei trasportati;
- d) impianti di arroccamento: gli impianti che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;
- e) linee funiviarie interferenti: linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una diretta integrazione di esercizio.

Art. 3.

*(Categorie di impianti funiviari)*

1. Gli impianti funiviari in servizio pubblico si suddividono in due categorie:

- a) la prima categoria comprende gli impianti funiviari in servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio finalizzato a consentire la mobilità della popolazione e costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto di servizio pubblico locale, il collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi e le frazioni o zone all'interno dei centri medesimi;
- b) la seconda categoria comprende:

1) gli impianti funiviari ad uso sportivo o turistico ricreativo inseriti in area sciabile e di sviluppo montano, come definita dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna);

2) gli impianti funiviari, anche di arroccamento, esterni, anche solo parzialmente, alle aree sciabili e di sviluppo montano.

## CAPO II COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI

### Art. 4.

#### *(Regimi autorizzatori)*

1. La costruzione di impianti funiviari, come individuati dall'articolo 3, nonché l'esercizio pubblico e l'apertura degli impianti funiviari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggetti a concessione.

2. L'esercizio pubblico e l'apertura di impianti funiviari come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione.

3. L'ente concedente di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia la concessione di cui al comma 1 o l'autorizzazione di cui al comma 2.

### Art. 5.

#### *(Domanda di concessione per la costruzione di impianto funiviario)*

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico di cui all'articolo 3, è presentata da parte dell'interessato all'ente concedente di cui all'articolo 6 corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, comprensiva di quella necessaria per il rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti competenti, come definita dal disciplinare di cui all'articolo 18.

### Art. 6.

#### *(Rilascio della concessione per la costruzione di impianto funiviario)*

1. La concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico di cui all'articolo 3, è rilasciata dall'unione montana di cui fa parte il comune sul cui territorio insiste l'impianto funiviario, previa deliberazione del comune, nonché secondo i criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Se gli impianti insistono sul territorio di più comuni che fanno parte della medesima unione montana, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

3. Fatti salvi differenti accordi fra le unioni montane, se l'impianto funiviario insiste sul territorio di più comuni ubicati in differenti unioni montane, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana nel cui territorio insiste la maggior parte della linea dell'impianto, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

4. Se gli impianti insistono su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, le competenze in capo alle unioni montane di cui al presente articolo sono demandate al comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

5. Se gli impianti insistono sul territorio di più regioni, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata da una delle regioni secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3 e in base a quanto disposto dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, se la competenza è della Regione Piemonte e l'impianto è ubicato nel territorio di un'unione montana, le competenze di cui al presente articolo ricadono su quest'ultima e se l'impianto insiste su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, la concessione è rilasciata dal comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone e le opere a essi accessorie di cui all'articolo 3 non è soggetta al contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del medesimo decreto.

8. Le eventuali strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, nonché gli esercizi commerciali e quanto non afferente o funzionale al trasporto pubblico, per cui è rilasciata la concessione di cui al comma 1, sono soggetti al contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

#### Art. 7.

##### *(Rilascio della concessione per l'esercizio pubblico di impianti funiviari)*

1. L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), è subordinato al rilascio di una concessione di servizio pubblico da parte dell'unione montana di riferimento, come individuata ai sensi dell'articolo 6, ovvero, in sua assenza, da parte del comune territorialmente competente.

2. La concessione all'esercizio pubblico di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché di servizio di trasporto pubblico locale.

3. La durata massima della concessione di cui al presente articolo è definita dalla normativa statale vigente.

#### Art. 8.

##### *(Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)*

1. L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'unione montana di riferimento, come individuata ai sensi dell'articolo 6, ovvero, in sua assenza, da parte del comune territorialmente competente.

2. La durata dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di un impianto funiviario è rapportata alla natura dell'impianto e coincide con la vita tecnica dello stesso stabilita dalle norme vigenti in materia.

#### Art. 9.

##### *(Domande di concessione per la costruzione in concorrenza)*

1. Sono considerate concorrenti e sono esaminate comparativamente secondo i criteri contenuti nel disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18:

a) due o più domande di concessione di costruzione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee;

b) due o più domande di nuova concessione di costruzione riguardanti lo stesso impianto.

2. Nell'ipotesi di presentazione di una domanda di nuova concessione per la costruzione di cui all'articolo 5, l'ente concedente di cui all'articolo 6 avvia una procedura di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza per valutare la presenza di possibili domande in concorrenza e se, entro il termine prescritto si presentano una o più domande in concorrenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La procedura comparativa di cui al comma 1 non si applica:

a) per la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione di un impianto esistente e collocato sostanzialmente sulla stessa linea o nell'area sciabile di pertinenza dell'impianto sostituito da parte di un operatore che ne sia proprietario;

b) se per ragioni tecniche o logistiche, il nuovo impianto può essere realizzato soltanto dall'operatore proprietario degli impianti ivi esistenti.

#### Art. 10.

##### *(Pubblica utilità)*

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario di cui all'articolo 5 comprende anche l'istanza di dichiarazione di pubblica utilità.
2. Agli impianti funiviari ubicati all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano si applica la legge regionale 2/2009 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 5, 5 bis, 14 e 14 bis della stessa.
3. L'espropriazione di beni immobili si limita alle porzioni di beni sulle quali sono realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per gli impianti di nuova costruzione la dichiarazione di pubblica utilità è rilasciata dall'ente concedente di cui all'articolo 6 al completamento del procedimento di rilascio della concessione.

#### Art. 11.

##### *(Approvazione del progetto)*

1. Il progetto funiviario definitivo ai fini autorizzativi, composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, come definiti dal disciplinare di cui all'articolo 18 e dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.1.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone), è approvato con provvedimento dell'ente concedente di cui all'articolo 6, a seguito di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le procedure di cui alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 'Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione') sono espletate prima dell'attivazione del procedimento concessorio di cui all'articolo 5.
3. L'autorizzazione ai fini della esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è subordinata alla presentazione all'ente concedente di cui all'articolo 6 degli elaborati di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero 172/2021, per le procedure di cui al punto 2.3.2 del medesimo decreto.
4. L'ente concedente di cui all'articolo 6 rilascia la concessione alla costruzione, approvando contestualmente il nulla osta tecnico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
5. Le procedure di cui ai commi 1 e 3 possono essere avviate congiuntamente.
6. La concessione alla costruzione costituisce titolo unico e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato e fissa i termini di inizio e fine dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
7. L'inosservanza dei termini di cui al comma 6 comporta la decadenza della concessione, salvo proroga dei termini stessi per comprovati motivi di forza maggiore.
8. Le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di varianti costruttive.
9. Il progetto di revisione generale o di prosecuzione della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è approvato con determinazione dell'ente competente ai sensi dell'articolo 6, previa acquisizione del solo nulla osta tecnico di cui di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

#### Art. 12.

##### *(Apertura al pubblico esercizio)*

1. L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la revisione generale per il proseguimento della vita tecnica, è subordinata al rilascio da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6:

a) della concessione di cui all'articolo 7 per gli impianti come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 per gli impianti come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 sono rilasciate dall'ente concedente di cui all'art. 6, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, emesso dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al capitolo 5.6 dell'allegato tecnico al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone), partecipa l'ente concedente di cui all'articolo 6.

#### Art. 13.

##### *(Rinnovo della concessione all'esercizio pubblico)*

1. Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, l'intestatario può richiedere il rinnovo della concessione di cui all'articolo 7.

2. Per il rinnovo di cui al comma 1 si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 7.

3. Nel caso di impianti di proprietà privata, l'individuazione, alla scadenza della concessione, di un nuovo concessionario, comporta il pagamento, da parte di quest'ultimo, di un indennizzo commisurato sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di acquisto dell'impianto da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6 o altro ente pubblico.

5. Alla scadenza della concessione, se non sono state avanzate richieste di un nuovo rilascio o rinnovo di concessione e l'ente concedente di cui all'articolo 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza della concessione e, nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'ente concedente di cui all'articolo 6 addebitando i relativi oneri al proprietario.

6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo della concessione.

7. Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, comma 8, della legge regionale 2/2009.

#### Art. 14.

##### *(Voltura dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)*

1. L'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 in corso di validità può essere volturata ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

#### Art. 15.

##### *(Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio pubblico)*

1. Alla scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esercizio pubblico, l'intestatario può richiedere il rinnovo.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata con le stesse modalità previste all'articolo 8.

3. Alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8, se non sono state avanzate richieste di rinnovo o nuovo rilascio di autorizzazione e l'ente concedente di cui all'articolo 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione e, nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'ente concedente di cui all'articolo 6 che addebita i relativi oneri al proprietario.

4. L'eventuale acquisto dell'impianto da parte dell'ente pubblico avviene sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 sono applicate anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.

6. Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, comma 8, della legge regionale 2/2009.

#### Art. 16.

##### *(Sospensione, decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio)*

1. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 12, comma 1, si intendono sospesi o revocati.

2. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, i provvedimenti di cui all'articolo 6 si intendono sospesi o revocati.

3. La sospensione della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio è disposta dall'ente concedente di cui all'articolo 6 se insorgono ragioni di pubblica incolumità o in caso di inadempienza alle prescrizioni dell'ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle disposizioni di legge e regolamenti, fissando un termine per adempiere agli stessi.

4. La decadenza della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio pubblico è disposta dall'ente concedente di cui all'articolo 6 in caso di grave inadempienza alle prescrizioni dell'ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle norme di legge e regolamenti.

5. La concessione o l'autorizzazione per l'esercizio pubblico degli impianti funiviari possono essere revocate da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6 per comprovate esigenze di pubblico interesse e, in tal caso, al concessionario spetta un indennizzo ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 non si applica se la concessione o l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti funiviari sono revocate da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6 per cause di forza maggiore.

#### Art. 17.

##### *(Tariffe, orari e periodi di apertura)*

1. Il gestore degli impianti, per l'avvio dell'esercizio al pubblico e, successivamente, almeno con cadenza stagionale, nonché ad ogni significativa variazione, comunica all'ente concedente di cui all'articolo 6, le principali tariffe minime e massime nel caso di applicazione di prezzi dinamici per l'uso degli impianti al pubblico, gli orari di esercizio al pubblico e i periodi previsti di apertura degli impianti funiviari.

2. Le principali tariffe e gli orari sono esposti al pubblico in prossimità delle biglietterie e sui siti web informativi in uso al gestore degli impianti.

3. All'interno dei periodi e degli orari di cui al comma 1, l'apertura al pubblico degli impianti funiviari o di parte di essi compete al gestore sulla base delle reali condizioni meteorologiche e di innevamento di volta in volta riscontrate e delle necessità di manutenzione degli stessi, anche in funzione del mantenimento degli standard di sicurezza o per scelta commerciale

Art. 18.

*(Disciplinare di attuazione)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione adotta un disciplinare che individua, in particolare:

a) i criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza di cui all'articolo 9, comma 1;

b) la documentazione da allegare all'istanza per la costruzione di nuovi impianti funiviari, di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 11, comma 1, nonché per la revisione generale di impianti esistenti.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del disciplinare di cui al comma 1, si applica quanto previsto dalle norme nazionali vigenti.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2009

Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della l.r. 56/1977.

1 ter. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della l.r. 56/1977 e sono assunte dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della l.r. 56/1977.”.

Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2009)*

1. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 2/2009, dopo la parola “sci” sono inserite le seguenti: “di discesa e di fondo”.

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.”

3. All'articolo 6, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 2/2009, dopo le parole “adeguatamente segnalati” sono inserite le parole “o per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri”.

4. All'articolo 6, comma 2 ter, della legge regionale 2/2009, le parole “individuate, realizzate” sono sostituite dalla seguente: “esistenti”.

Art. 21.

*(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2009)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Procedimento di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra la Scia e i relativi elaborati alla commissione di cui all'articolo 11, comma 3, che esprime parere entro i successivi quarantacinque giorni, chiedendo eventualmente integrazioni documentali e chiarimenti.

3. L'ufficio regionale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa statale e dalla presente legge per la classificazione delle piste, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia di classificazione delle piste, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'ufficio regionale competente, con atto motivato, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, invita il soggetto proponente a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del soggetto proponente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione regionale dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto proponente comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine di sessanta giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. La Scia di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, è presentata almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse.

5. La presentazione della Scia di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.”.

#### Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2009)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) le generalità del gestore e del direttore delle piste;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2009, è aggiunta la seguente:

“b bis) i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.”.

#### Art. 23.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 2/2009)*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati;”

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative esercenti gli impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;”

3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“h) un rappresentante designato, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;”

4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;”

5. All'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge regionale 2/2009, dopo la parola “classificazione” sono inserite le seguenti: “o funzionario dallo stesso delegato”.

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla SCIA di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, accertando la conformità della medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.”

7. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

“8. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e i componenti della Commissione di cui al comma 3 sono nominati con determinazione del direttore della struttura regionale, cui è attribuita la competenza in materia di classificazione delle piste.”.

#### Art. 24.

*(Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 2/2009)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge regionale 2/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per gli impianti a fune e le opere previste all'articolo 4, comma 1, da realizzarsi su terreni gravati da uso civico, nella valutazione del valore dei terreni utilizzati si applicano i parametri di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).”.

#### Art. 25.

*(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 2/2009, la parola “aggiornamento” è sostituita dalle seguenti: “formazione e di aggiornamento rilasciati dalle rispettive scuole”.

#### Art. 26.

*(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 23, comma 3, della legge regionale 2/2009, dopo le parole “trenta centimetri sul lato sinistro.”, sono aggiunte le seguenti: “Le paline di cui al comma 2 possono essere sostituite o integrate con strip, filacce, reti di tipo BC e C, di delimitazione e segnaletica e queste ultime non assolvono funzione di sicurezza o contenimento.”.

#### Art. 27.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 2/2009)*

1. L'alinea del comma 4, dell'articolo 24, della legge regionale 2/2009, è sostituito dal seguente: “Le piste di fondo sono segnalate e suddivise in:”

2. All'articolo 24, comma 5, della legge regionale 2/2009, le parole “richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4”.

3. Il comma 19, dell'articolo 24, della legge regionale 2/2009, è sostituito dal seguente:

“19. Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti adeguata e visibile informazione circa la segnaletica e le regole di condotta previste dalla normativa statale e regionale.”.

#### Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 32, comma 5, della legge regionale 2/2009, dopo le parole “del manto nevoso” e prima delle parole “all'affollamento” sono inserite le seguenti “alla presenza di bordi scoperti,” e dopo le parole “battitura della pista” sono inserite le seguenti “, nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse”.

Art. 29.

*(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 2/2009)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis e 24;”

2. La lettera b) del comma 10 dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 28 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore è incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;”

Art. 30.

*(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/2009, dopo le parole “di cui all'articolo 38” sono inserite le seguenti: “incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali”.

Art. 31.

*(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2009, dopo le parole “in tutto il suo processo di lavorazione” sono aggiunte le seguenti: “, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming”.

2. All'articolo 42, comma 2 bis, della legge regionale 2/2009, le parole “per le medesime piste” sono soppresse.

Art. 32.

*(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2009, le parole “al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti “all'80 per cento” e le parole “in un arco temporale non superiore a centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti “in un arco temporale di dodici mesi”.

Art. 33.

*(Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 2/2009)*

1. L'articolo 49 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. (Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.

2. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia.

3. I soggetti che, fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa e anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10.

4. I soggetti che, fino al 31 dicembre 2023, dimostrano di avere svolto nei precedenti cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo.”.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, ABROGATIVE, DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE,  
FINALI E FINANZIARIE

Art. 34.  
(*Sanzioni*)

1. Per gli aspetti sanzionatori si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

Art. 35.  
(*Abrogazioni*)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009;
- b) il comma 21 dell'articolo 24 della legge regionale 2/2009;
- c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009.

Art. 36.  
(*Norme di coordinamento*)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge e al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2009, le parole "legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)" sono sostituite dalle seguenti: "deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)";

b) all'articolo 5 bis, comma 8, della legge regionale 2/2009, le parole "articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13, comma 5, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)";

c) all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2009, le parole "l.r. 74/1989" sono sostituite dalle seguenti: "deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)";

d) all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 2/2009, le parole "l.r. 74/1989" sono sostituite dalle seguenti "deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)".

Art. 37.  
(*Norme transitorie*)

1. Alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della legge regionale 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.

2. Alle domande di revisione generale o revisione generale per il proseguimento della vita tecnica presentate ai sensi della legge regionale 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.

Art. 38.

*(Norma finale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 2/2009 riferite agli impianti, opere e aree sciabili e di sviluppo montano esistenti.

Art. 39.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2024

Alberto Cirio



### **Proposta di legge n. 256**

*“Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2”*

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Cane, Cerutti, Gagliasso, Marin, Mosca, Nicotra, Poggio, Preioni, Stecco il 11 maggio 2023.
- Assegnata in sede referente alla II commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente il 12 maggio 2023.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 28 febbraio 2024 con relazione di maggioranza di Valter MARIN e relazione di minoranza di Maurizio MARELLO.
- Approvata in Aula il 27 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 23 voti favorevoli, 12 voti astenuti, 2 voti non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 3**

- Il testo vigente dell'articolo dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è il seguente:

“Art. 4. (Albo professionale dei maestri di sci)

Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.

1 bis. All'interno delle aree sciabili di cui al comma 1, per aree sciabili attrezzate si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve e più precisamente, le aree su cui sono ubicati gli impianti a fune, per la sola parte delle stazioni e della linea ricompresa fra i franchi laterali degli stessi, i sedimi delle piste da sci di cui al comma 2, esclusa la lettera f), e quelli delle opere complementari a esse collegate come previste al comma 1.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che, al pari delle infrastrutture di cui al comma 1, sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; nello specifico trattasi di tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) snowpark: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross; trattasi di tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e comunicato ai fini divulgativi e informativi all'utenza normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30;

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.

2 bis. All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, quali snowpark, che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni

acrobatiche, regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato; è facoltà del gestore prevedere l'obbligo di ulteriori protezioni per i frequentatori.

2 ter. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 40/2021.

2 quater. Fatto salvo il rispetto morfologico dei tracciati delle piste realizzati in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi delle stesse, la preparazione e l'allestimento per l'esercizio al pubblico avvengono, sulla base del progetto autorizzato, in funzione delle condizioni climatiche e dell'innevamento localmente presenti.”.

### ***Note all'articolo 6***

- Il testo vigente dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

“Art. 84. (Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale)

Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è il seguente:

“Art. 17. (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione ([legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7](#), comma 1; 9; [decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9](#), convertito in [legge 25 marzo 1982, n. 94](#); [legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11](#); [legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26](#), comma 1; [legge n. 662 del 1996, art. 2](#), comma 60)

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#);

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.”.

- Il testo vigente dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:

“Art. 16. (Contributo per il rilascio del permesso di costruire ([legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), articoli 35, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; [legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47](#); [legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7](#); [legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1](#), comma 1, lettere b) e c), e 4; [legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44](#); [legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17](#); [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58](#), comma 1; [legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61](#), comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'[articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
- 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
  - a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  - b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  - c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
  - d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
  - d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
- 4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'[articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#). Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”.

### **Note all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 2/2009 è il seguente:

“Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano paesaggistico regionale all'interno delle quali evidenziano:

- a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
- d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
- e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
- f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

1 bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

2 bis. Le aree definite dal presente articolo, comprensive della segnaletica, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale con l'indicazione al loro interno delle piste da sci e di raccordo dotate dei requisiti di cui all' articolo 8 del d.lgs. 40/2021.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977.

1 bis. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della l.r. 56/1977.

1 ter. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della l.r. 56/1977 e sono assunte dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della l.r. 56/1977.

2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:

- a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
- b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;

c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1;

d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.

2 bis. I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC) e dal piano paesaggistico regionale, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto direttoriale 337/2012, dal codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa così come individuata dal comune; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale, la quale non può prevedere nuove edificazioni fuori terra ad una distanza inferiore minima di venti metri dalle piste; si applica il comma 4 bis agli edifici esistenti ricadenti entro la medesima distanza.

4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1.

4 bis. Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), c), d), e), g) e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.

4 ter. Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. E' facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.

5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.

7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 2/2009 è il seguente:

“Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell' articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il

pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.

2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano è presentata all'amministrazione pubblica competente.

3. *abrogato*

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.”.

- Il testo vigente dell'articolo 14bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 bis. (Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità, calcolata ai sensi dei commi 2 o 3 e proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo. Non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura dell'80 per cento del valore venale del bene, relativamente alle aree occupate dalle fondazioni dei sostegni, dai cavi interrati, dalle tubazioni interrate, da costruzioni o manufatti a servizio dell'area sciabile.

3. Se la servitù non comporta opere fisse su area sciabile o di sviluppo montano, in caso di danno o grave incomodo ai sensi del comma 1 al fondo servente, l'indennità è calcolata nella misura massima del 50 per cento del valore venale del bene.

4. Il valore venale del bene, ai fini di cui ai commi 2 e 3, corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura praticata nelle singole regioni agrarie, così come previsto all' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001;

b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

4 bis. Per gli impianti a fune e le opere previste all'articolo 4, comma 1, da realizzarsi su terreni gravati da uso civico, nella valutazione del valore dei terreni utilizzati si applicano i parametri di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).”.

### ***Note all'articolo 11***

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il seguente:

“Art. 3.

L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi (3).

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.”.

### ***Note all'articolo 12***

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 è il seguente:

“Art. 4.

Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

È parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.

Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000, salvo i casi di forza maggiore.”.

#### ***Note all'articolo 13***

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato alla nota dell'articolo 10.

#### ***Note all'articolo 15***

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato alla nota dell'articolo 10.

#### ***Note all'articolo 16***

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 è riportato alla nota dell'articolo 12.

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 è riportato alla nota dell'articolo 11.

- Il testo vigente dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 21 quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.]” . *abrogato*

#### ***Note all'articolo 19***

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato alla nota dell'articolo 10.

### ***Note all'articolo 20***

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 6. (Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo)

1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata della competizione. Gli organizzatori di gare autorizzate sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

2 bis. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;

b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati o per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri;

c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 metri, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 metri.

2 ter. Per le piste già esistenti nelle aree sciabili attrezzate, alla data di emanazione del d.lgs. 40/2021 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 2 bis, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica."

### ***Note all'articolo 22***

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 10. (Elenco regionale delle piste)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nell'elenco regionale delle piste, consultabile telematicamente, sono indicate:

a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;

b) le generalità del gestore e del direttore delle piste;

b bis) i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.

3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore."

### ***Note all'articolo 23***

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 11. (Commissione consultiva e commissione tecnica)

1. È istituita la Commissione consultiva, quale organo dell'amministrazione regionale, finalizzata all'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alla presente legge. La Commissione si riunisce, anche tramite video conferenza, almeno una volta all'anno su convocazione degli uffici regionali.

2. La Commissione consultiva è composta da:

a) quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati;

b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;

c) un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative esercenti gli impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;

- d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
  - e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
  - f) un rappresentante del Collegio regionale guide alpine italiane;
  - g) un rappresentante della FISI;
  - h) un rappresentante designato, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
  - i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
  - j) un esperto designato dal Club alpino italiano (CAI) Piemonte;
  - k) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
3. Ai fini della classificazione delle piste, è istituita la Commissione tecnica così composta:
- a) almeno due esperti dei settori regionali competenti su indicazione dei dirigenti componenti la Commissione consultiva;
  - b) un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;
  - c) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
  - d) il dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione o funzionario dallo stesso delegato che la presiede.
4. La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla SCIA di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, accertando la conformità della medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
5. I pareri della Commissione tecnica sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori della Commissione tecnica possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione tecnica, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
7. La Commissione tecnica, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.
8. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e i componenti della Commissione di cui al comma 3 sono nominati con determinazione del direttore della struttura regionale, cui è attribuita la competenza in materia di classificazione delle piste.
9. Le funzioni di segreteria delle Commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono svolte dal personale regionale.”.

#### ***Note all'articolo 24***

- Il testo vigente dell'articolo 14 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato alla nota dell'articolo 10.

#### ***Note all'articolo 25***

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente “Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:

- a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;
- b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni per attività non professionale al servizio di soccorso, su pista da discesa e da fondo ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione nonché ad associazioni o organismi di volontariato regolarmente

costituiti che abbiano svolto attività di soccorso nei comprensori sciistici della Regione negli ultimi dieci anni e che abbiano svolto i relativi corsi di formazione e di aggiornamento rilasciati dalle rispettive scuole. Tutti i soggetti sopraelencati sono certificati per la parte sanitaria dal Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2 ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni per attività non professionale al soccorso su pista da discesa e da fondo ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.

2 quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano le disposizioni dell'articolo 33 bis.”.

#### ***Note all'articolo 26***

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 23. (Obblighi di delimitazione delle piste di discesa)

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista ed è altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro. Le paline di cui al comma 2 possono essere sostituite o integrate con strip, filacce, reti di tipo BC e C, di delimitazione e segnaletica e queste ultime non assolvono funzione di sicurezza o contenimento.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.”.

#### ***Note all'articolo 27***

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse in conformità all'articolo 13 del d.lgs. 40/2021.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste di discesa vengono segnalate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cinquanta metri in zone non delimitate e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale o trasversale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

4. Le piste di fondo sono segnalate e suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai dieci chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

- 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
- 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
- 3) lunghezza non superiore ai trenta chilometri;
- 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
- c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
5. È facoltà del gestore presentare motivata proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 laddove ricorrono fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.
6. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 3, lettera a), con larghezza minima di sei metri.
7. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
8. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
9. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste, la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , laddove necessaria.
10. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
11. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.
12. Alla partenza di ogni impianto è apposto un cartello indicante il colore delle piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
13. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
14. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di divieto. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente, nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
15. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
16. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
17. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
18. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.
19. Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti adeguata e visibile informazione circa la segnaletica e le regole di condotta previste dalla normativa statale e regionale.
20. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
21. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 11 e 19 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.”.

### ***Note all'articolo 28***

- Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 32. (Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del d.lgs. 40/2021 , nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20

dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

2. L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

5. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata e adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, alla presenza di bordi scoperti, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista, nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40 per cento, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 24, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore che precede a valle, nonché che causi a sé medesimo o a terzi uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre e deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa segnalando la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

7. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

8. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. In caso di violazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00. I caschi protettivi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al d.lgs. 40/2021. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgs. 40/2021.

9. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.

10. È vietato percorrere a piedi le piste di sci e con le racchette da neve, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista di sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone l'agevole circolazione.

11. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

12. La risalita di piste con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve o con qualsiasi altro mezzo è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione

adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

13. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

14. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

15. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.

16. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

17. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

18. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall' articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.”.

#### ***Note all'articolo 29***

- Il testo vigente dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 35. (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per la realizzazione, anche parziale, di piste di sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;

b) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

c) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

d) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2;

e) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3;

f) da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), e d);

g) da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;

h) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera i);

i) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

j) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ogni singolo addetto, per la violazione delle disposizioni inerenti il percorso di formazione degli addetti di cui all'articolo 20, comma 2 e delle disposizioni in materia di cui agli articoli 33 e 33 bis.

2. In attuazione dell'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 40/2021, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 40,00 a euro 250,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere h bis), i bis), j) e k) e di cui all'articolo 22, comma 3;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis e 24;

c) da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c);

d) da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a);

- e) da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), primo periodo;
- f) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- g) da euro 100,00 a euro 450,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- h) da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, con riferimento alle violazioni degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. 40/2021;
- i) da euro 250,00 a euro 500,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio, cosiddetto skipass, di cui all'articolo 32, comma 3, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- j) da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4;
- k) da euro 150,00 a euro 240,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4;
- l) da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11, 12 e 14.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista di sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di comuni di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate e irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana di comuni, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana ha conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Se la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 è posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all' articolo 16 della l. 689/1981.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, vengono aggiornate in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera i), è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.
8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d) ed e), è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.
9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.
10. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) per l'effettuazione di voli in zona di montagna privi di autorizzazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 28 bis o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza autorizzazione o senza la prescritta convenzione di cui al comma 8 del medesimo articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;
- b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 28 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore è incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;
- c) in caso di inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 6 o degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 8, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;
- d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 28 bis in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 a carico dell'accompagnatore.
11. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 10, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.

12. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009, il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009, gestite dai soggetti medesimi.
13. Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, comma 13, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza.
14. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13 sono raddoppiate.
15. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.”.

### ***Note all'articolo 30***

- Il testo vigente dell'articolo 40 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

- a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;
- b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;
- c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38 incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali.

1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:

- a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
- b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;
- c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;
- d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

2. (...) *abrogato*.

3. (...) *abrogato*.

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

4 bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziato sul bilancio regionale.”.

### ***Note all'articolo 31***

- Il testo vigente dell'articolo 42 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

- a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;
- b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste

naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;

c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale e paesaggistico finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili e di sviluppo montano di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano.”.

### ***Note all'articolo 32***

- Il testo vigente dell'articolo 46 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 46. (Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;

b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 80 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale di dodici mesi. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis;

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del [Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008](#) (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.”.

#### **Note all'articolo 35**

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota dell'articolo 23.

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota dell'articolo 27.

- Il testo vigente dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota dell'articolo 29.

#### **Note all'articolo 36**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 2/2009 è il seguente:

“Art. 2. (Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità, nonché allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla [legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74](#) (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota dell'articolo 10.

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 2/2009 è il seguente:

“Art. 12. (Realizzazione delle piste)

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della [l.r. 74/1989](#), per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

2 bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 2/2009 è il seguente:

“Art. 16. (Gestore dell'area sciabile attrezzata)

1. La funzione di gestore dell'area sciabile attrezzata è assunta dal titolare della gestione degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, ai sensi della l.r. 74/1989, che assume altresì la funzione di gestore delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d) e) e g) alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. Ai fini della sicurezza dello sciatore, l'apertura al pubblico di una pista è subordinata all'individuazione di un unico gestore, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, e di un unico direttore della pista medesima, anche in presenza di più impianti serventi la medesima pista, ciascuno dei quali abbia un titolare differente.

3. Per le piste di fondo tale funzione è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).”.

### ***Note all'articolo 38***

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota dell'articolo 10.

### ***Note all'articolo 40***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.